

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA
Via dell'Agogna, 1 - 27030 CERETTO LOMELLINA
tel. – fax 038456029
mail: info@comune.cerettolomellina.pv.it
pec: cerettolomellina@pcert.it

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

**ART. 11 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N.118 E ART. 1 COMMA 1 LETTERA
C) DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTERO
DELL'INTERNO E CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (QUARTO DECRETO
AGGIORNAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N.118/2011)**

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato 4/1 punto 9.11 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", richiamato dall'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n.126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art.36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118.

Tale nota è tesa ad analizzare:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

RIEPILOGO PRINCIPALI NORME LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N.145 (LEGGE DI BILANCIO 2019) DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

ART.1
PRINCIPALI COMMI DI INTERESSE PER I
COMUNI

CONTRIBUTO PER PICCOLI INVESTIMENTI DEI COMUNI

COMMA 107. Per l'anno 2019 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con Decreto del Ministero dell'Interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti nella misura di

40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2000 e 5000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.000 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

COMMA 108. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'art.21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n.50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera b) e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

COMMA 109. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

COMMA 110. I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministero dell'Interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

COMMA 111. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'Interno.....omissis.....

COMMA 112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".

COMMA 113. Il Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 107 a 112.

COMMA 114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sotto-sezione "opere pubbliche". Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

RIMBORSO MINOR GETTITO TASI COMUNI

COMMA 892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2011, n.147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

COMMA 893.omissis.....

COMMA 894. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 893 devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, entro il 31 dicembre di ogni anno.

COMMA 895. il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2019".

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

COMMA 921. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'art.1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.228, in deroga all'art.1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n.232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n.17 alla G.U. n.83 del 10 aprile 2018, recante "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018", salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'Interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo....omissis.....

RISCOSSIONE TARI

COMMA 1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, è attribuita mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art.1 del D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disciplina non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

MODALITA' DI COMMISURAZIONE TARI

COMMA 1093. All'art.1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole : " e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ",2018 e 2019".
(il comma di cui sopra estende anche al 2019 la possibilità per i comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del DPR n.158/1999).

SBLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI

La legge di bilancio 2019 non ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali che era stabilito dall'art. 1 comma 37 lettera a) della legge di bilancio 2018

che aveva modificato e integrato l'art.1 comma 26 della legge n.208/2015 (legge di bilancio 2016). Pertanto per il 2019 i Comuni potranno aumentare le aliquote dei tributi locali.

E' volontà di questa Amministrazione di non avvalersi di tale possibilità, stante il già gravoso carico fiscale in capo ai cittadini.

PROROGA ALIQUOTE TASI

COMMA 1133 LETTERA B. All'art.1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018":

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

COMMA 917. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro 5 anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

COMMA 919. A decorrere dal 1° gennaio 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE IMU

COMMA 1092. All'art. 13, comma 3, lettera 0a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole :"; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori".

SEMPLIFICAZIONE DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (EX PATTO DI STABILITA' E PAREGGIO SUI SALDI)

COMMA 820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 29.11.2017 e n.101 del 17.05.2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23.06.2011 n.118.

COMMA 821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente, è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23.06.2011, n.118

COMMA 823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art.1 della legge 11.12.2016 n.232, i commi da 787 a 790 dell'art.1 della legge 27.12.2017, n.205 e l'art.6-bis del D.L. 20.06.2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 03.08.2017 n.123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n.232 del 2016. Resta ferma

l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n.232 del 2016.

COMMA 825. L'art.43-bis del D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n.96 è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.

I commi da 827 a 830 del medesimo art. 1, dispongono la disapplicazione delle sanzioni agli enti locali per violazioni del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

COMMA 906. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art.222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.

SERVIZIO DI TESORERIA DEI PICCOLI COMUNI

COMMA 908. All'art. 9 della legge 6 ottobre 2017, n.158, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'art.40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste Italiane SPA".

RIDUZIONE F.C.D.E.

- COMMA 1015. Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo credito di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari all'80% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella G.U. n.265 del 14.11.2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'art.4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 % del totale ricevuto;
 - b) se il debito commerciale residuo, di cui all'art.33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 % rispetto a quello del 2017 o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione;
- COMMA 1016. La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella G.U. n.265 del

14.11.2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'art.4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 % del totale ricevuto;

- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'art.33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 % rispetto a quello del 31 dicembre 2018 o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione:
- COMMA 1017. I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'art.33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'art.14, comma 8-bis e 8-ter, della legge 31.12.2009, n.196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture

ABOLIZIONE OBBLIGO BILANCIO CONSOLIDATO COMUNI FINO A 5000 ABITANTI

COMMA 831. "All'art.233-bis, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le parole "fino all'esercizio 2017" sono soppresse"

SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI

COMMA 902. "A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.13 della legge 31.12.2009, n.196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'Interno da parte dei Comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane";

RIDUZIONE LIMITI DI SPESA

COMMA 905. "A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'art.5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n.67;
- b) l'art.2 comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- c) l'art.6 commi 12 e 14, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
- d) l'art.12, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111;
- e) l'art.5, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- f) l'art.24 del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89;

DISCIPLINA F.P.V. PER LAVORI PUBBLICI

COMMA 909. All'art.56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, le parole : "Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n.163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo" sono sostituite dalle seguenti: "Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla formazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del ministero delle economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e Territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art.3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n.4/2 del presente decreto".

COMMA 910. All'art. 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le parole : "Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo" sono sostituite dalle seguenti : "Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del ministero delle economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e Territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art.3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n.4/2 del presente decreto".

COMMA 911. All'art.200, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267,, le parole : "del piano delle opere pubbliche di cui all'art.128 del decreto legislativo n.163 del 2006" sono sostituite dalle seguenti : "del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'art.21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50".

DEROGHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

COMMA 912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'art.36, comma 2, del medesimo codice possono

procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

PROCEDURE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

COMMA 130. All'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole "1000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "5000 euro".
(tale comma alza il limite da 1000 a 5000 euro al di sotto del quale i Comuni possono effettuare acquisti di beni e servizi senza far ricorso al mercato elettronico della PA- MEPA)

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE SOCIETA' **A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

COMMI 722-723-724. Con tali commi sono apportate modifiche al testo unico in materia di società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175.

PERSONALE

COMMI 124
COMMI DA 270 A 272
COMMA 300
COMMI DA 360 A 366
COMMI DA 446 A 449
COMMI DA 438 A 441
COMMA 1131 LETTERA F

I commi sopra indicati apportano alcune novità in materia di personale

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO

L'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
Il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n.292 del 17.12.2018, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019.

CONGRUITA' DELLE VOCI DI BILANCIO

PARTE CORRENTE

Le previsioni di parte corrente sono congrue in funzione:

- delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato (2017);
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- delle modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
 - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
 - dei vincoli disposti dalla normativa vigente (art.1 comma 821 legge 30/12/2018 n.145) in merito all'equilibrio di bilancio derivante dal risultato di competenza non negativo;
 - della quantificazione del fondo credito di dubbia esigibilità;
 - della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
- di altri elementi indicati nella presente nota integrativa.

INVESTIMENTI

Le previsioni degli investimenti sono congrue in funzione:

- della previsione dei mezzi di copertura finanziaria delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio;
- della previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il cronoprogramma dei pagamenti;
- della previsione di specifici finanziamenti.

CASSA

Le previsioni di cassa sono congrue in funzione:

- dell'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni e in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

ENTRATE

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri:

IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Per il periodo 2019-2021 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali sostanzialmente invariate rispetto al precedente esercizio.

Pertanto l'attività sarà orientata a razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie.

Non si rilevano in bilancio imposte e/ tasse di prima applicazione. Questo Comune, stante la precaria situazione economico -finanziaria, non ha potuto prevedere esenzioni e/ riduzioni alle varie imposte e tasse applicate, se non quelle strettamente previste dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, la TOSAP, non sono previste ulteriori soglie di esenzione oltre a quelle previste per legge.

Si cercherà di intensificare le attività di recupero dell'evasione, già avviata negli anni precedenti.

TRIBUTI LOCALI

La legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019) non ha prorogato il blocco sancito dal comma 37 lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge

di bilancio 2018(, con il quale si prorogava al 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi comunali e regionali.

L'Amministrazione non procede all'aumento delle aliquote dei tributi, stante il carico fiscale in capo ai cittadini che risulta già particolarmente gravoso.

IMU - TASI.

La legge di bilancio 2019 all'art.1 ha stabilito:

RIMBORSO MINOR GETTITO TASI COMUNI

COMMA 892. per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2011, n.147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

COMMA 893.omissis.....

COMMA 894. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 893 devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, entro il 31 dicembre di ogni anno.

COMMA 895. il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2019".

I.U.C.

L'art. 1 comma 639 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) aveva introdotto un nuovo tributo denominato I.U.C.

A norma di detto articolato, la I.U.C. è così definita “essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

I.M.U.

La gestione delle tre componenti I.U.C. avviene in maniera autonoma.

La previsione di gettito I.M.U. inserita in bilancio di €. 81.400,00 è stata effettuata tenendo conto del prevedibile incasso finale del 2018, stante il fatto che alla data odierna, sul sito del Ministero Interno – Finanza Locale, non sono ancora disponibili i dati definitivi.

Le aliquote IMU sono riconfermate con delibera della G.C. n.4 del 11.01.2019.

La legge di bilancio 2019 all'art. 1 ha stabilito:

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE IMU

COMMA 1092. All'art. 13, comma 3, lettera 0a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole :"; il beneficio di cui alla presente lettera si

estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori".

TASI

La legge di bilancio 2019 all'art.1 ha stabilito:

PROROGA ALIQUOTE TASI

COMMA 1133 LETTERA B. All'art.1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018":

L'Amministrazione negli anni scorsi aveva scelto di legare la TASI all'articolazione già presente per l'IMU, in modo da rendere i due tributi facilmente gestibili in contemporanea. Questo in considerazione del fatto che la legge istitutiva della IUC parla di un'aliquota massima delle due imposizioni che non può superare, nell'applicazione, l'aliquota massima prevista per l'IMU.

La previsione di gettito TASI del bilancio 2019-2021 di €. 7.000,00, è stata effettuata tenendo in considerazione i prevedibili introiti finali del 2018.

Le aliquote TASI sono riconfermate con delibera della G.C. n.4 del 11.01.2019.

TARI

I commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge n.147/2013, prevedono che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, recante le "norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

La previsione di gettito inserita nel bilancio 2019-2021 è di €. 34.000,00, corrispondente al Piano Finanziario 2019, interamente coperto dai contribuenti.

L'art. 1, comma 683 della Legge n.147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Alla data odierna, il gestore del servizio, non ha ancora fatto pervenire i costi del servizio preventivati per l'anno 2019.

Pertanto, che il Piano Finanziario 2019 da proporre per l'approvazione, è stato predisposto da questi Uffici Finanziari, sulla base dei costi desunti dai dati di preconsuntivo dell'esercizio 2018.

La legge di bilancio 2019 all'art. 1 ha stabilito:

RISCOSSIONE TARI

COMMA 1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella

misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, è attribuita mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art.1 del D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disciplina non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

MODALITA' DI COMMISURAZIONE TARI

COMMA 1093. All'art.1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole : " e 2018 " sono sostituite dalle seguenti : " ,2018 e 2019 " .
(il comma di cui sopra estende anche al 2019 la possibilità per i comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del DPR n.158/1999).

TOSAP

La previsione di €. 1.548,00 è garantita dall'occupazione di suolo pubblico permanente effettuata da Telecom Italia, Enel Sole S.r.l. e Enel Distribuzione S.P.A.

IMPOSTA PUBBLICITA'

La legge di bilancio 2019 all'art.1 ha stabilito:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

COMMA 917. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro 5 anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

COMMA 919. A decorrere dal 1° gennaio 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

L'Amministrazione non procede all'aumento delle tariffe vigenti, stante il carico fiscale in capo ai cittadini che risulta già particolarmente gravoso.

L'entrata stimata in €. 750,00 riguarda in gran parte pubblicità effettuata su veicoli.

PUBBLICHE AFFISSIONI

L'entrata è stimata in €. 100,00 sulla base delle riscossioni degli anni precedenti.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

La legge di bilancio 2019 all'art. 1 ha stabilito:

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

COMMA 921. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'art.1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.228, in deroga all'art.1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n.232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n.17 alla G.U. n.83 del 10 aprile 2018, recante "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018", salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'Interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo....omissis.....

La previsione di entrata del bilancio 2019-2021 di €. 29.005,00 è stata effettuata in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n.17 alla G.U. n.83 del 10 aprile 2018.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Come per il 2018 e precedenti, la previsione di gettito inserita nel bilancio 2019-2021 è di €. 17.000,00 con un'aliquota pari allo 0,8 per cento. Tale aliquota è stata riconfermata con delibera della G.C. n.4 del 11.01.2019.

PROVENTI DI BENI

I proventi di beni sono previsti in base a contratti in essere per quanto attiene agli affitti.

PROVENTI DA CONCESSIONI PLURIENNALI

Per quanto concerne invece le concessioni cimiteriali, è stato previsto, nella parte corrente, un importo minimo simbolico di €. 10,00, stante le disposizioni dettate dal principio contabile applicato 4/2 paragrafo 3.10, secondo le quali non garantendo accertamenti costanti negli esercizi e costituendo entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento. Nella parte in conto capitale sono state previste entrate per €. 1.491,00.

PROVENTI DA SANZIONI DEL C.D.S.

La Commissione ARCONET ha reso disponibili il nuovo piano integrato dei conti (allegato n.6 al decreto legislativo n.118/2011) e il nuovo glossario della codifica SIOPE da utilizzare a decorrere dall'01/01/2019, aggiornato con le modifiche introdotte con il Decreto del MEF del 29 agosto 2018;

Per quanto riguarda il piano dei conti finanziario, dal 2019, in virtù del citato decreto, viene richiesto di dettagliare, nella codifica di bilancio delle voci relative ai proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni (titolo 3 delle entrate), a carico della amministrazioni pubbliche, delle famiglie, delle imprese e delle istituzioni sociali private:

- i proventi per violazione delle norme di polizia amministrativa;
 - i proventi per violazione delle norme urbanistiche;
 - i proventi per violazione delle norme del codice della strada;
 - le altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni;
- classificandole nel modo seguente:

E.3.02.02.01.002

PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE

E 3.02.03.01.004

PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE

E 3.02.04.01.004

PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Si prende atto che nel piano dei conti integrato viene recepito quanto annunciato nella Faq n.27 di ARCONET del 28 dicembre 2017, nella quale si precisava altresì che, in tutti i casi in cui risulti impossibile individuare la provenienza di tali proventi, essi devono essere classificati a carico delle famiglie.

Le sanzioni per violazioni del codice della strada sono state stimate nell'importo di €. 2.800,00 complessivi, in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, con riferimento a strumentazione tecniche e modalità consolidate.

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

ENTRATE PER INVESTIMENTI

La legge di bilancio 2019 all'art. 1 ha stabilito:

CONTRIBUTO PER PICCOLI INVESTIMENTI DEI COMUNI

COMMA 107. Per l'anno 2019 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con Decreto del Ministero dell'Interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2000 e 5000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.000 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

COMMA 108. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'art.21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n.50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera b) e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

COMMA 109. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

COMMA 110. I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministero dell'Interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione

rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

COMMA 111. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'Interno.....omissis.....

COMMA 112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".

COMMA 113. Il Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 107 a 112.

COMMA 114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sotto-sezione "opere pubbliche". Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Al momento della stesura del presente documento, l'Amministrazione sta valutando su come utilizzare il contributo di cui sopra.

PROVENTI DA CONCESSIONI PLURIENNALI

Nella parte in conto capitale sono state previste entrate da concessioni cimiteriali per €. 1.491,00.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di entrata pari a €. 5.165,00, si riferiscono a proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire, SCIA, D.I.A. ecc. e da condoni e sanatorie, interamente destinati al finanziamento delle seguenti spese di investimento:

- per abbattimento barriere architettoniche (10 %)
- edifici di culto (8 % oneri di urbanizzazione secondaria)
- spese di manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale (restante parte)

NORMATIVA ONERI URBANIZZAZIONE

Art. 1 comma 460-461 legge 11/12/2016 n.232

A decorrere dall'01.01.2018, i proventi per oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano (art.1, comma 460 legge 232/2016). Non risulta, tuttavia, mai abrogata la disposizione dell'art.49 comma 7 della legge 449/1997 riguardante la possibilità della loro destinazione alla copertura della manutenzione ordinaria del patrimonio (mobiliare e immobiliare) che, comunque, non pare utilizzabile in presenza di norme restrittive. restano ovviamente in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in

parte la destinazione dei proventi in argomento. L'art. 7 della legge 24/12/1993, n.537 (da giugno 2003 art.16 comma 6 del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio. Con l'art. 2 comma 2 della legge 01.08.2003 n.206 è stato disposto che siano considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti da ICI, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività simili di:

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica;
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art.8 comma 3 della Costituzione.

Sono opere d'urbanizzazione primaria (art. 4, legge 29 settembre 1964, n.847):

- A) le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili;
- B) gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti;
- C) i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed i relativi allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione;
- D) la rete idrica, costituita dalle condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e relative opere per la captazione, il sollevamento ed accessorio, nonché dai necessari condotti d'allacciamento alla rete principale urbana;
- E) la rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici e industriali comprese le cabine secondarie;
- F) la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti d'allacciamento;
- G) la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche a servizio degli edifici;
- H) la pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e d'uso pubblico;
- I) gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con alberature ed eventuali attrezzature.

Alle opere d'urbanizzazione primaria sono equiparati:

- A) gli impianti cimiteriali, cioè gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri, compresi le vie d'accesso,
- B) le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie (art.26 bis, D.L. n.415/1989 convertito dalla legge n.38/1990);
- C) i parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti (art.11, legge n.122/1989).

Opere di urbanizzazione secondaria

Sono opere d'urbanizzazione secondaria (art.44, legge n. 865/1971 e successive modifiche):

- A) gli asili nido;
- B) le scuole materne;
- C) le scuole dell'obbligo;
- D) i mercati di quartiere;
- E) le delegazioni comunali;
- F) le chiese ed altri edifici religiosi;
- G) gli impianti sportivi di quartiere;
- H) i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;
- I) le aree verdi di quartiere.

ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio.

Al momento l'Ente non ha mutui in ammortamento.

Al 31/12/2015 si era estinto anche l'ultimo mutuo ancora in essere relativo alla fognatura.

ENTRATE NON RICORRENTI

Tra le seguenti principali entrate considerate NON ricorrenti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi, sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;

- entrate per eventi calamitosi;
- alienazioni di immobilizzazioni;
- accensioni di prestiti;
- contributi agli investimenti

Nel bilancio di previsione 2019-2021 sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate non ricorrenti (si indica solo l'importo che supera la media dei cinque anni precedenti):

- | | | |
|--|----|-----------|
| - rimborso da ATS spesa minori in comunità | €. | 18.494,00 |
| - recupero da famiglia di origine spesa minori in comunità | €. | 21.274,00 |
| - contributo investimenti dello Stato 2019 | €. | 40.000,00 |

SPESE NON RICORRENTI

Tra le seguenti principali spese considerate NON ricorrenti:

- consultazioni elettorali e referendarie locali;
- ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale;
- eventi calamitosi;
- sentenze esecutive ed atti equiparati;
- investimenti diretti;
- contributi agli investimenti

Nel bilancio di previsione 2019-2021 sono previste nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (si indica solo l'importo che supera la media dei cinque anni precedenti):

- | | | |
|---|----|-----------|
| - spesa rette minori in comunità | €. | 39.168,00 |
| - lavori finanziati da contributo statale per investimenti 2019 | €. | 40.000,00 |

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

Previsione 2019 : €.

Previsione 2020 : €.

Previsione 2021 : €.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE

Non è stato previsto, in quanto eventuali contributi da amministrazioni pubbliche non sono oggetto di accantonamento al FCDE e non si procederà ad effettuare spese in conto capitale, se non si sarà registrato l'effettivo incasso della relativa risorsa di entrata che la finanzia. E' stanziata nel bilancio di previsione 2019-2021 un'apposita posta contabile, denominata "fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare per il 2019, è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno degli ultimi cinque esercizi precedenti.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'ente, che ha fatto sì che venissero individuate alcune tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, anche e soprattutto per l'esiguità dei loro importi, quali ad esempio:

- IMU accertamenti anni pregressi
- TASI anni pregressi
- accertamenti anni pregressi TARES/TARI

- diritti sulle pubbliche affissioni
- diritti segreteria su certificazioni e carte identità elettronica
- diritti segreteria di pertinenza comunale su CDU, SCIA, DIA, ecc.
- diritti rilascio carte identità elettronica
- proventi da multe e sanzioni per violazione alle norme di polizia amministrativa, urbanistiche e altre multe, sanzioni, ammende e oblazioni a carico di famiglie, imprese e istituzioni sociali private
- proventi derivanti da sanzioni del C.d.s. a carico di imprese e istituzioni sociali private
- compartecipazione proventi illuminazione votiva
- canoni concessioni cimiteriali
- depositi bancari e postali

Non si è proceduto inoltre al calcolo del FCDE sulle seguenti entrate tributarie che alla luce dei nuovi principi sono accertate per cassa:

TITOLO I

-IMU

-TASI

-Addizionale comunale all'IRPEF

Da rilevare che mentre per IMU e TASI, al termine di ogni esercizio finanziario, si provvede ad accertare quanto incassato al momento del rendiconto, per l'addizionale comunale IRPEF, che viene prevista in bilancio secondo le stime MEF e sulla base degli incassi degli anni precedenti, si riporta interamente a residuo attivo la quota di stanziamento di bilancio non ancora incassata, in quanto per l'addizionale dell'anno di competenza viene pagata dai cittadini l'anno successivo.

Non si è proceduto a calcolare il FCDE:

-sulle entrate da trasferimenti correnti (titolo 2) in quanto provenienti da Amministrazioni Pubbliche;

-sulle entrate dei titoli 6,7 e 9;

Inoltre non si è proceduto ad accantonamenti al FCDE per le seguenti entrate:

- trasferimenti da altri enti con provenienza da ASST a titolo di rimborso parziale (50%) della spesa relativa al pagamento rette per minori in comunità, in quanto trattasi di entrata certa, rientrando il caso di specie nella "Misura _6", di cui alla D.G.R. di Regione Lombardia n.7626/2017;
- rivalsa sulla famiglia di origine per rimborso della spesa per pagamento rette dei propri figli minori collocati in comunità, in quanto essendo un'entrata di nuova istituzione, non esiste uno storico pregresso su cui poter eseguire il calcolo, oltre ad aver rilevato, dopo alcune ricerche e verifiche, che questo tipo di risorsa, per la sua tipologia, non sia stata utilizzata in passato da altri Comuni, per poter avere una sorta di punto di riferimento sulla percentuale di incasso.

Al momento della stesura della presente nota, sono in corso le azioni necessarie per il recupero della somma di che trattasi.

Si dà atto che, qualora tale entrata risultasse di difficile esazione, saranno intraprese le necessarie misure per garantire il mantenimento degli equilibri economico-finanziari.

Non si ritenuto, in ragione delle tipologie di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale (titoli 4 e 5): le spese finanziate da tali entrate saranno effettuate unicamente ad avvenuto incasso delle risorse ad esse correlate. In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata.

La disposizione del comma 882 dell'art. 1 della legge 27.12.2017 n.205 (legge di bilancio 2018). modificava il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" annesso al D. Lgs. n.118/2011 e rimodulava l'accantonamento minimo per il FCDE. Pertanto per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il FCDE per il 2019 risulta pari al 85%, nel 2020 pari al 95% e nel 2021 dovrà essere effettuato per l'intero importo

La legge di bilancio 2019 all'art. 1 ha stabilito:

RIDUZIONE F.C.D.E.

- **COMMA 1015.** Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo credito di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari all'80% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - c) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella G.U. n.265 del 14.11.2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'art.4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore a 75 % del totale ricevuto;
 - d) se il debito commerciale residuo, di cui all'art.33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 % rispetto a quello del 2017 o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione;
- **COMMA 1016.** La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:
 - c) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella G.U. n.265 del 14.11.2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'art.4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 % del totale ricevuto;
 - d) se il debito commerciale residuo, di cui all'art.33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 % rispetto a quello del 31 dicembre 2018 o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione;
- **COMMA 1017.** I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'art.33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'art.14, comma 8-bis e 8-ter, della legge 31.12.2009, n.196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto nel bilancio di previsione 2019-2021 per l'anno 2019 nell'importo di €. 12.180,59, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Tale importo è la quota del 85 % di quanto risultante dal calcolo effettuato con le diverse modalità sulle seguenti entrate di dubbia esigibilità:

Imposta comunale sulla pubblicità

TOSAP

TARI

Proventi derivanti da sanzioni del C.d.s. a carico di famiglie

Fitti fabbricati

Fitto bar-ristorante

Proventi per permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A. ecc.

Proventi da condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive

Si riporta di seguito parte del testo dell'esempio n.5 contenuto nel principio contabile 4/2 al decreto legislativo n.118/2011, laddove si indica la metodologia di calcolo del F.C.D.E.:

“Esempio n. 5 – Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

i crediti assistiti da fidejussione,

le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

1) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

2) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

3) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del

quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;

per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio".

METODO DI CALCOLO SCELTO

In sede di formazione dello schema di bilancio 2019-2021, si è usato il metodo B), ossia il rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi.

Il quinquennio di riferimento usato per il calcolo del FCDE (2013-2017) e le modalità di calcolo da seguire sono quelli indicati dalla Commissione ARCONET con la Faq 25 del 26.10.2017, in risposta a un quesito posto da un Comune

I prospetti del calcolo effettuato sono riportati nell'appendice A) alla presente Nota Integrativa, parte integrante e sostanziale del presente documento, anche se non materialmente allegato, in quanto depositata agli atti di quest'ufficio finanziario.

ALTRI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI

INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO

(Punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato 4/2 al D. Lgs n.118/2011)
Non è previsto alcun accantonamento, in quanto gli amministratori, per motivi di bilancio, al fine di mantenerne gli equilibri, hanno rinunciato a percepire le loro indennità, giusta delibera di G.C. n. 26 del 19 settembre 2016.

ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO

(Principio contabile applicato 4/2 allegato al D. Lgs n.118/2011 punto 5.2)
Non sono previsti in bilancio accantonamenti per contenzioso, in quanto NON risultano liti e/o contenziosi pendenti o sentenze non definitive e non esecutive, in cui l'ente abbia significative probabilità di soccombere o sia condannato al pagamento di spese.

ACCANTONAMENTI PER PEDITE ORGANISMI PARTECIPATI

(art. 1 commi da 550 a 562 legge n.147/2013 e art. 21
commi 1 e 2 D. Lgs. n.175/2016)

Dai dati comunicati dalle società partecipate relative al risultato dell'esercizio 2017 (ultimo bilancio approvato), NON risultano organismi che richiederanno nel 2019 finanziamenti aggiuntivi per assicurare l'equilibrio economico, in quanto per tali enti, NON risultano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obblighino questo Comune a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. n.175/2016 nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

ALTRI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI

Non essendoci casi di cui sotto:

- NON sono stati effettuati accantonamenti per rischi escussione garanzie concesse;
- NON sono stati effettuati accantonamenti per altri rischi (restituzione TARI; restituzione ICP)

GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI

Gli amministratori in carica, con delibera del C.C. n. 19 del 29 luglio 2016, hanno confermato la rinuncia a percepire i gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali , già deliberata dalla precedente amministrazione.

SPESA CORRENTE

La spesa corrente è stata prevista tenendo conto in particolare di:

PERSONALE IN SERVIZIO

La spesa è stata prevista tenendo conto del rinnovi contrattuali a seguito del nuovo CCNL del 21.05.2018.

- 1) Missione 1 Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" - Responsabile dei Servizi Finanziari, con mansioni multiple, cat. D4, tempo indeterminato;
- 2) Missione 12 Programma 9 "Servizio necroscopico e cimiteriale"
Addetto Area Manutentiva, cat. B1, tempo indeterminato, assegnato in distacco temporaneo presso la società partecipata C.L.I.R. S.p.A. di Parona, con determina del Segretario Comunale n.24 del 12/03/2016 per il periodo 15 marzo.2016 – 14 marzo 2017. Tale distacco è stato poi prorogato di un anno (dal 15.03.2017 al 14.03.2018) con determina del Segretario Comunale n.26 dell'8 marzo 2017 e di un ulteriore anno, con determina del Segretario Comunale n.41 del 14 marzo 2018 per il periodo 15.02.2018-14.03.2019.
- 3) Missione 1 Programma 6 "Ufficio tecnico"
Responsabile del Servizio Tecnico e Urbanistico, cat. D1, tempo indeterminato in convenzione con il Comune di Gravellona Lomellina, giuste delibere del Consiglio Comunale n.27 e 28 del 20 dicembre 2016
- 4) Missione 1 Programma 2 "Segreteria Generale"
Segretario Comunale di fascia B, in convenzione con i Comuni di Cilavegna, Parona, Gravellona Lomellina e Borgo San Siro, giusta delibera del Consiglio Comunale n.5 del 29 gennaio 2018.

CONTRATTI E CONVENZIONI IN ESSERE

Tali spesa sono state previste, tenendo conto della spesa stabilita dalle convenzioni in essere e per le convenzioni, i contratti e gli incarichi da rinnovare, della spesa sostenuta nel 2018.

Con delibera della Giunta Comunale n.28 del 04/10/2018, è stato approvato il nuovo riparto della spesa di Segreteria Comunale, stante le grosse difficoltà finanziarie di questo Ente, che ha fatto specifica richiesta al Comune Capo Convenzione (Cilavegna) di poter diminuire la quota di spesa a proprio carico.

Il nuovo riparto prevede la seguente proporzione della spesa tra i comuni convenzionati:

Cilavegna	33,50%
Parona	33,50%
Gravellona Lomellina	17,50%
Ceretto Lomellina	2,50%
Borgo San Siro	13,00%

MISS.	PROGR.	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
1	2	Conv. Segreteria Comunale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	4	Conv. per consulenza IVA	671,00	671,00	671,00
1	8	Manutenzione software e sistemistica Manutenzione hardware Manutenzione sito internet Disaster Recovery Servizio Black Box Conservazione digitale protocollo Servizio OPI "full" Manutenzione software inventario Addestramento personale procedure			
1	11	Servizio elaborazione paghe	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	1	Convenzione Polizia Locale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	1	Convenzione S.U.A.P.	800,00	800,00	800,00
9	2	Servizio manutenzione verde pubblico	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	3	Convenzione uso piazzola ecologica	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	6	Convenzione servizio tecnico	8.700,00	8.700,00	8.700,00

SPESE PER UTENZE E SERVIZI

Tali spese sono state inserite in bilancio sulla scorta della spesa sostenuta nel 2018 o per taluni casi, della maggiore spesa comunicata dal fornitore del servizio per il 2019

MISS.	PROGR.	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
1	11	Telefonia	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	11	Gas	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	11	Spese postali	350,00	350,00	350,00
1	11	Consumo acqua impianto irriguo	600,00	600,00	600,00
1	11	Spesa carburante autovettura	100,00	100,00	100,00
1	11	Energia elettrica Palazzo Comunale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	3	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	20.150,00	20.150,00	20.150,00
10	5	Servizio rimozione neve	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	5	Pubblica illuminazione	700,00	700,00	700,00
10	5	Gestione impianti pubblica illuminazione	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12	9	Energia elettrica cimitero	800,00	800,00	800,00
1	11	Servizi assicurativi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	5	Servizi assicurativi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	9	Servizi assicurativi	250,00	250,00	250,00

ALTRE SPESE OBBLIGATORIE PER LEGGE

Tali spese sono state inserite in bilancio, sulla base della spesa da sostenere in corso d'anno o in casi residuali, secondo quanto impegnato nell'anno precedente.

Con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero Economia e Finanze del 21.12.2018, sono stati rideterminati i limiti massimi dei compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti locali.

MISS.	PROGR.	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
1	3	Revisore dei Conti	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	5	Aggiornamento inventario	550,00	550,00	550,00
1	7	Spesa funzionamento S.E.C.	270,00	270,00	270,00
1	10	Sicurezza luoghi lavoro	800,00	800,00	800,00
12	1	Compartecipazione servizio sociale professionale	900,00	900,00	900,00

In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziare in base anche al loro andamento storico.

RISPETTO DEL LIMITE DELLA SPESA DI PERSONALE.

Sono osservati i limiti della spesa di personale, ai sensi dell'art.1 comma 562 della legge n.296/2006 e s.m.i., come evidenziato dal prospetto allegato allo schema di bilancio 2019/2021.

SPESE DI INVESTIMENTO

Nel 2019 l'ente usufruirà del contributo per investimenti stabilito per i Comuni inferiori a 20.000 abitanti, dall'art. 1 comma 107 della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019), nella misura di €. 40.000,00 (importo per i Comuni fino a 2000 abitanti).

Al momento della stesura del presente documento, l'Amministrazione sta valutando su come utilizzare il contributo di cui sopra.

NON è previsto il ricorso al debito, in quanto l'ammortamento di un eventuale mutuo assunto, comporterebbe l'aggravarsi della già precaria situazione degli equilibri di bilancio di parte corrente.

SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE CON RISORSE DISPONIBILI

MISS.	PROGR.	DESCRIZIONE	2019	2020	2021	CAP	RISORSA
1	5	Manutenzioni varie patrimonio	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2056.2	ONERI
1	6	Manutenzione sedi istituzionali	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2056.3	ONERI
1	6	Lavori patrimonio comunale	40.000,00	0,00	0,00	2056.3	CONTRIBUTO STATALE INVESTIMENTI
5	2	Trasferimenti alla Parrocchia	414,00	414,00	414,00	3284	ONERI
8	1	Eliminazione barriere architettoniche	517,00	517,00	517,00	4497	ONERI
12	9	<u>Manutenzione</u> cimitero	1.491,00	1.491,00	1.491,00	3786	CONC. CIMITERIALI
		TOT.	46.656,00	6.656,00	6.656,00		

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

A seguito dell'abolizione del saldo di competenza, sancito dall'art. 1 commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019), dall'01.01.2019, il vincolo di finanza pubblica, coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (Decreto Legislativo n.118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti locali, infatti, ai sensi dell'art. 1 comma 821 della legge n.145/2018, si

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo., desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs n.118/2011

VINCOLI DI UTILIZZO ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.

Il rispetto dei vincoli di destinazione è meglio indicato e dettagliato nella delibera della G.C. n.3 del 11/01/2019.

ALTRI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il Comune rispetta gli altri vincoli di finanza pubblica, riguardanti la limitazione all'effettuazione di alcune spese, come da dichiarazioni allegate allo schema di bilancio 2019/2021:

- a) Programma collaborazioni autonome di cui all'art.46 del D.L. n.112/2008;
- b) Rispetto del limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione di cui all'art.46 comma 3 del D.L. n.112/2008;
- c) Rispetto limite massimo della spesa per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L. n.78/2010;
- d) Rispetto limite massimo di spesa disposto dagli artt. 6 e 9 del D.L. n.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;
- e) Sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui alla legge n.228/2012 art.1 commi 138-146-147;

L'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n.145 ha stabilito:

RIDUZIONE LIMITI DI SPESA

COMMA 905. "A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- g) l'art.5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n.67;
- h) l'art.2 comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- i) l'art.6 commi 12 e 14, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
- j) l'art.12, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111;
- k) l'art.5, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- l) l'art.24 del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89;

AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2018

RILSULATO AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017	101453,92
F.P.V. INIZIALE ESERCIZIO 2018	3.074,00
ENTRATE 2018 GIA' ACCERTATE	345.271,02
USCITE 2018 GIA' IMPEGNATE	315.228,26
RIDUZ. RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESE NEL 2018	0,00
INCREMENTO RESIDUI ATTIVI 2018 GIA' VERIFICATOSI	1.848,19
RIDUZIONE RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESE NEL 2018	0,00
COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 ALLA DATA DI REDAZIONE BILANCIO 2019	136.418,87
ENTRATE CHE PREVEDO DI ACCERTARE PER RESTANTE PERIODO 2018	0,00
SPESE CHE PREVEDO DI IMPEGNARE PER RESTANTE PERIODO 2018	0,00
RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2018	0,00
INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RESTANTE PERIODO 2018	0,00
RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2018	0,00

F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2018 PRESUNTO	3.074,00
RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2018	133.344,87
PARTE ACCANTONATA	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE AL 31/12/2018	43.064,47
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA' DL 35/2013	0,00
FONDO PERDITA SOCIETA' PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTENZIOSO	0,00
FONDO SPESE PASSIVITA' POTENZIALI ARRETRATI CCNL	0,00
FONDO SPESE PASSIVITA' POTENZIALI I.F.M.	0,00
TOTALE PARTE ACCANTONATA (b)	43.064,47
PARTE VINCOLATA	
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DA PRINCIPI CONTABILI	35.843,52
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	9.298,13
VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI DA SPECIFICARE	0,00
TOTALE PARTE VINCOLATA (c)	45.141,65
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (d)	1.594,46
TOTALE PARTE DISPONIBILE	43.544,29
UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DA PRINCIPI CONTABILI	0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
UTILIZZO ALTRI VINCOLI	0,00
TOTALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Nel bilancio di previsione 2019-2021, non è stata prevista l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto 2018.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Al bilancio di previsione 2019-2021 è allegato il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato, che risulta essere NEGATIVO.

Non vi sono infatti investimenti in corso di definizione con relativi cronoprogrammi.

Solo a seguito del riaccertamento ordinario dei residui 2018, che sarà effettuato dalla Giunta Comunale prima del rendiconto 2018, si costituiranno i FPV di spesa relativi agli impegni 2018 che saranno cancellati in quanto non esigibili e alla conseguente reimputazione di tali spese nel bilancio 2019/2021, con costituzione del FPV di entrata a copertura di tali spese.

GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE

Il Comune di Ceretto Lomellina NON presta garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o altri soggetti.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

Il Comune NON ha enti e/o organismi strumentali così come definiti dall'art. 9 commi 7 e 8 e dall'art. 11-ter del decreto legislativo 23/06/2011 n.118 e dall'art. 114 del decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e dall'art. 21 del D.P.C.M. 28/12/2011.

ELENCO ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

Il Comune di Ceretto Lomellina, detiene le seguenti partecipazioni:

N.	RAGIONE SOCIALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	
1	C.L.I.R. SPA – MORTARA	0,26 %	
2	GAL RISORSA LOMELLINA SCARL – MEDE	0,87 %	
3	G.A.L. LOMELLINA SRL - MEDE	1,22 %	IN LIQUIDAZIONE

I bilanci degli enti e società sopra citate sono consultabili nel proprio sito internet.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28.09.2017 ad oggetto “ REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI

DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE”, si è preso atto:

- del mantenimento della società partecipata CLIR S.P.A.
- della messa in liquidazione della società partecipata GAL Lomellina S.r.l.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30.11.2018 ad oggetto “ RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS. N.175/2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N.100/2017”, si è confermata la situazione di cui alla delibera n.16/2017.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

Per quanto riguarda la congruità delle previsioni, si rimanda a quanto specificato nella prima parte del presente documento.

Ceretto Lom., li 7 gennaio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Pierangelo Villaraggia